

di Claudio Del Frate

Corriere della Sera, 12 luglio 2019

Depositare le motivazioni del verdetto di maggio: resine, olio e infiorescenze sono proibite anche se il contenuto di thc è sotto lo 0,6%, Consentiti solo cosmetici, prodotti alimentari o altri derivati.

Vendere cannabis è sempre reato, anche se "light" e la percentuale di principio "drogante" è al di sotto dello 0,6%. la Corte di cassazione ha depositato le motivazioni con la quale lo scorso 30 maggio aveva stabilito i limiti entro i quali posso lavorare i negozi di prodotti derivati dalla cannabis. Via dagli scaffali, dunque, olio, resina o infiorescenze di marijuana, sì soltanto ad altri derivati come cosmetici o prodotti alimentari.

I prodotti sempre vietati - A maggio la sentenza dei supremi giudici aveva stabilito che il commercio della cannabis e dei suoi derivati è consentito a meno che i prodotti abbiano "effetto drogante". Il dispositivo non chiariva cosa fosse di preciso questo concetto e d è stato necessario attendere le motivazioni. Che hanno chiarito quanto segue: è proibita sempre la cessione di marijuana, anche nei negozi autorizzati sotto forma di infiorescenze, resine, olio; questo indipendentemente dal contenuto di principio attivo (che secondo la legge del 2016 è pari allo 0,6%).

Se il reato è tenue, niente condanna. Su come debbano essere sanzionate le violazioni, tuttavia, la cassazione apre uno spazio di discrezionalità. "Occorre verificare l'idoneità in concreto a produrre un effetto drogante" dice la sentenza emessa a sezioni unite. Questo significa che il fatto è particolarmente tenue, viene meno anche la sua punibilità. La valutazione,

caso per caso, sarà affidata al giudice. Questo criterio potrebbe tradursi in un "salvacondotto" per i titolari di molti shop di cannabis light.

La norma per i coltivatori - La sentenza mette dei punti fermi anche a riguardo della coltivazione e lavorazione della canapa. "La coltivazione - è scritto nelle motivazioni - è consentita senza necessità di autorizzazione ma possono essere ottenuti esclusivamente prodotti tassativamente elencati dalla legge: possono ricavarsi alimenti, fibre e carburanti ma non hashish e marijuana". La Cassazione richiama la disciplina europea, dalla quale quest'ultima legge deriva, che - precisa - riguarda il solo ambito "agroindustriale". Pertanto la coltivazione "connessa e funzionale alla produzione di sostanze stupefacenti, rientra certamente tra le condotte che gli Stati membri sono chiamati a reprimere".